

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott. Nicola Sportolari
Dott. Marco Battistini
Dott.ssa Veronica Bonciarelli

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 26/2026

Perugia, 28 settembre 2026

Oggetto: Novità del Concordato Preventivo Biennale 2026-2027

Entro il prossimo **2 novembre 2026**, dovranno essere trasmesse la dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 che contengono, oltre alla liquidazione delle imposte per detto anno, anche l'esercizio dell'opzione per aderire al nuovo **Concordato Preventivo Biennale** per gli anni 2026/2027.

E' un'opportunità che va valutata con attenzione in quanto permette, nell'ipotesi che il reddito previsionale per gli anni 2026 e 2027 sia maggiore rispetto a quello del 2025, di ridurre il carico fiscale; oltre all'effetto diretto sulle imposte da pagare, l'adesione al CPB, ha altri effetti che ne rendono appetibile l'adesione.

Tutti coloro che, in base alle proprie aspettative di fatturato e dell'andamento economico previsto per il biennio, fossero interessati a valutare di aderire alla proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta dei dati 2025, è pregato di contattare il nostro Studio per i conseguenti adempimenti.

Ricordiamo a tal fine che già il D.Lgs n. 81 del 12 giugno 2025 ha eliminato il CPB per i contribuenti in regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2025; di conseguenza, per il 2026-2027 i forfettari NON possono aderire al CPB.

Inoltre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 148/2026 ("Decreto Omnibus"), sono entrate in vigore importanti modifiche al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.

Di seguito le principali novità:

L'adesione al CPB in assenza dei requisiti è priva di effetti:

L'impianto normativo prevede un'importante tutela introdotta dall'art. 28 del D.Lgs. 148/2026: l'adesione al concordato presentata in assenza dei requisiti di accesso è priva di effetti giuridici, evitando al contribuente le più gravose conseguenze connesse alla decadenza formale dall'accordo.

Niente maggiorazione degli acconti per chi RINNOVA il CPB:

Il versamento della maggiorazione d'acconto non è dovuto in caso di rinnovo del CPB.

Pertanto, coloro che, avendo concluso il CPB 2024-2025, decidano di rinnovare l'adesione per il CPB 2026-2027 non devono versare la maggiorazione in caso di determinazione dell'acconto con il c.d. "metodo storico".

Regime premiale ISA per chi RINNOVA / ADERISCE EX NOVO il CPB:

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, **l'adesione al CPB comporta il riconoscimento dei benefici premiali** di cui all'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017, compresi quelli relativi all'IVA di seguito riportati:

Per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027 (chi non ha mai aderito in precedenza):

- ü esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto;
- ü esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- ü esonero dall'apposizione del visto di conformità per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- ü esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- ü esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- ü esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- ü anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- ü esclusione, a particolari condizioni, della determinazione sintetica del reddito.

Per i soggetti che rinnovano l'adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027, il D.Lgs. 148/2026 ha ulteriormente rafforzato i benefici del regime premiale ISA. In particolare, è previsto:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 100.000,00 euro annui, in luogo dell'ordinario limite di 70.000,00 euro;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP fino a 70.000,00 euro annui, in luogo dell'ordinario limite di 50.000,00 euro;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000,00 euro annui, in luogo dell'ordinario limite di 70.000,00 euro;
- l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, anziché di un anno.

Possibilità di presentare la dichiarazione integrativa:

A decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027, se l'errore o l'omissione contenuti nella dichiarazione con cui si è aderito al concordato vengono corretti spontaneamente mediante il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare i valori concordati sulla base dei dati corretti e il CPB continuerà ad applicarsi tenendo conto dei nuovi valori.

La presentazione di dichiarazioni integrative non determina più la decadenza dal concordato.

Ravvedimento operoso:

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 148/2026, applicabili dal CPB 2026-2027, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso è stata ampliata. Infatti, le violazioni dichiarative o relative alla comunicazione dei dati posti a base della proposta di concordato possono comunque essere regolarizzate dal contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, facendo salvi gli effetti del concordato.

Professionisti che partecipano a STP/STA/associazioni:

A partire dal CPB 2026-2027, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 148/2026, il vincolo dell'adesione congiunta al concordato opera quando l'attività del professionista titolare di partita IVA individuale e quella svolta dall'ente collettivo partecipato sono soggette al medesimo ISA.

In sostanza, non si verifica alcuna preclusione al CPB se i soggetti (soci/associati ed ente collettivo) svolgono attività riconducibili a ISA diversi.

Modifica della compagine societaria per chi RINNOVA il CPB:

In caso di rinnovo del CPB (quindi chi aveva già aderito nel 2024 e 2025), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 148/2026, la causa di cessazione connessa all'aumento della compagine sociale non si applica in caso di ingresso di soci o associati che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure abbiano conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente **non superiori a 35.000,00 euro.**

La previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.

Nuova circostanza eccezionale di cessazione del CPB:

Il Concordato Preventivo Biennale cessa di produrre effetti qualora si verificano circostanze eccezionali che determinino minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. In particolare, si tratta dei seguenti eventi:

- § eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- § altri eventi straordinari che abbiano comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- § liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- § cessione in affitto dell'unica azienda;
- § sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;
- § sospensione dell'esercizio della professione, con comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

In relazione al CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027, è previsto un ulteriore motivo di cessazione del concordato, determinato dagli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell'indice dei prezzi superiore al 5%.

Riapertura del “ravvedimento speciale” 2020-2023, per chi RINNOVA il CPB:

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 148/2026, applicabili dal CPB 2026-2027, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso è stata ampliata. Infatti, le violazioni dichiarative o relative alla comunicazione dei dati posti a base della proposta di concordato possono comunque essere regolarizzate dal contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, facendo salvi gli effetti del concordato.

Determinazione del reddito:

Mediante l'adesione è possibile **assoggettare il maggior reddito concordato a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e delle addizionali comunale e regionale. Il sistema di tassazione sostitutiva non si estende all'IRAP, che deve quindi essere determinata secondo le modalità ordinarie.**

L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo o di impresa concordato;
- e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie (per l'adesione 2026-2027 si farà riferimento al reddito relativo al periodo d'imposta 2025).

L'imposta sostitutiva si applica alla differenza tra il reddito concordato e il reddito normalizzato 2025, con aliquota variabile in funzione del punteggio ISA:

Punteggio ISA	Aliquota
< 6	15%
• 6 e < 8	12%
• 8	10%

Novità: l'eccedenza assoggettabile a imposta sostitutiva è limitata a 85.000 euro per ciascun anno.

L'eventuale parte eccedente è tassata con le seguenti aliquote:

- **43% per i soggetti IRPEF**
- **24% per i soggetti IRES**

La quota di reddito effettivo che eccede l'importo concordato non è assoggettata ad alcuna ulteriore imposizione IRPEF/IRES o IRAP.

⇒ **Esempio 1:** si ipotizzi la società di capitali Alfa S.r.l. con le seguenti caratteristiche:

Reddito di impresa rilevante ai fini CPB (periodo d'imposta 2025)	200.000 €
Punteggio ISA 2025	8,5
Reddito concordato per il periodo d'imposta 2026	260.000 €
Plusvalenza patrimoniale da art. 88 Tuir per il periodo d'imposta 2026	25.000 €
Minusvalenza patrimoniale da art. 101 Tuir per il periodo d'imposta 2026	10.000 €
Reddito effettivo periodo d'imposta 2026 (comprese plusvalenze e minusvalenze)	350.000 €
Aliquota IRES ordinaria	24%
Aliquota imposta sostitutiva CPB	10%
Eccedenza concordata rispetto al reddito del periodo d'imposta 2025	60.000 €

	Base imponibile	Aliquota applicata	Imposte dovute
Reddito concordato rettificato	$260.000 + 25.000 - 10.000 = 275.000$		
Imposta su Maggior reddito concordato	$260.000 - 200.000 = 60.000$	10%	6.000
Imposta su Reddito concordato assoggettato ad aliquota ordinaria	$275.000 - 60.000 = 215.000$	24% ¹	51.600
Reddito effettivo eccedente	$350.000 - 275.000 = 75.000$		0
Totale imposte			57.600

**Nel caso in esame trova applicazione l'aliquota del 10%, prevista per i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quello di adesione al concordato, presentano un livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 8.*

Cordiali saluti